



**POLO SCOLASTICO 2 "G. TORELLI"**

**Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate)**

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano Tel: 0721 800809

Segreteria Pergola Tel: 0721 735528

Sito Web: [www.liceotorelli.edu.it](http://www.liceotorelli.edu.it)

PEO: [pmps01000g@istruzione.it](mailto:pmps01000g@istruzione.it)

PEC: [pmps01000g@pec.istruzione.it](mailto:pmps01000g@pec.istruzione.it)



Appendice n. 3

REGOLAMENTO

ORGANO DI  
GARANZIA

Approvato nella seduta del  
Consiglio di Istituto

del 15.12.2025  
con delibera n. 7

**Fonti normative**

Art. 1 Finalità e compiti

Art. 2 Composizione e durata

Art. 3 Modalità e criteri di funzionamento generali

Art.4 Ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto

Art. 5 Presentazione del ricorso avverso le sanzioni disciplinari

Art. 6 Istruttoria preliminare

Art. 7 Convocazione, seduta e deliberazione

Art. 8 Impugnazioni

Art. 9 Disposizioni finali

Art.10 Pubblicità degli Atti

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

Liceo scientifico Torelli  
approvato con Delibera n.7 del Consiglio di Istituto  
del 15.12.2025

### **Fonti normative**

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Il presente Regolamento è conforme a quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, tesa a chiarire aspetti del Regolamento disciplinare, delle sanzioni, delle impugnazioni e dell'Organo di Garanzia interno e regionale.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni si configura come procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. La Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce pertanto il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Le fonti interne di ispirazione sono il Regolamento d'Istituto, il Regolamento disciplinare e il Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori all'atto di iscrizione.

### **Art. 1 – Finalità e compiti**

L'Organo di Garanzia è istituito presso il Liceo Scientifico Torelli di FANO in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

È un organo collegiale della Scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Il compito principale dell'Organo di Garanzia è quello di garantire la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento d'Istituto e di risolvere i conflitti che sorgono all'interno della comunità scolastica in merito all'applicazione di tali norme, con particolare riferimento ai diritti e doveri degli studenti.

Il funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare e decidere, con pronuncia formale, sui ricorsi presentati dagli studenti e/o dai genitori o da chiunque vi abbia interesse in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 2 – Composizione e durata**

L'Organo di Garanzia del Liceo Torelli è composto dal Dirigente scolastico che svolge le funzioni di Presidente, da un docente, un rappresentante degli studenti, un responsabile dei genitori eletti dal Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto; fino alla designazione del nuovo Organo resta in carica il precedente, al fine di consentire la continuità di funzionamento dell'Organo stesso.

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto

Per ciascuna componente è individuato anche un supplente.

Nei casi di non compatibilità ovvero se il docente/genitore/studente fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento.

*Per il docente*, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità:

- essere membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare, oggetto del ricorso;
- essere testimone del fatto contestato;
- essere in rapporti di parentela con lo studente sanzionato;
- far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

*Per il responsabile genitoriale*, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità:

- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione
- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri figli o insegnanti della stessa classe dei propri figli;
- avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato;
- essere citati come testimoni del fatto contestato;
- far parte del Consiglio di Classe che ha deliberato la sanzione;
- far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

*Per lo studente*, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità:

- essere destinatario diretto della sanzione;
- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione;
- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri compagni di classe;
- essere citati come testimoni del fatto contestato;
- far parte del Consiglio di Classe che ha deliberato la sanzione;
- far parte del Consiglio di istituto nei casi di sanzione grave deliberata dallo stesso.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato di volta in volta dal Presidente.

Il Dirigente Scolastico, nel caso di temporanea impossibilità, è sostituito da uno dei due collaboratori. In caso di decadenza o dimissioni dei membri titolari, i membri supplenti assumono la titolarità. Spetta al Presidente dell'Organo di Garanzia procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari i cui nominativi saranno comunicati ai membri del Consiglio d'Istituto in occasione della prima seduta utile.

Nel caso le dimissioni giungano in corso dell'anno scolastico e siano contestualmente esauriti i membri supplenti della medesima componente, l'Organo di Garanzia continuerà a funzionare fino alle nuove designazioni, anche senza la completa rappresentanza di una delle componenti.

### **Art. 3 – Modalità e criteri di funzionamento generali**

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Il verbale è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

#### **Art. 4 – Ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto**

L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.

Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

L'Organo di Garanzia riceve segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, ovvero da parte di studenti.

Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

#### **Art. 5 – Presentazione del ricorso avverso le sanzioni disciplinari**

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presentato dall'alunno maggiorenne o da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (per l'alunno minorenni).

L'istanza deve essere presentata in forma scritta, indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, e deve contenere la descrizione dei fatti e le considerazioni specifiche inerenti alla sanzione contestata.

Saranno prese in esame esclusivamente le argomentazioni pertinenti alla sanzione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

I ricorsi presentati fuori termine non saranno in alcun caso ammessi.

È facoltà del ricorrente presentare memorie o documentazione integrativa fino al giorno precedente la riunione dell'Organo di Garanzia.

#### **Art. 6 – Istruttoria preliminare**

Il Presidente, ricevuto il ricorso, avvia l'istruttoria personalmente o nominando un componente istruttore.

L'istruttoria consiste nel reperimento degli atti, delle testimonianze, delle memorie difensive del docente o del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione, della famiglia, o di chiunque sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

## **Art. 7 – Convocazione, seduta e deliberazione**

L'Organo di Garanzia dovrà essere convocato, entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso, e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Le sedute e le deliberazioni sono valide quando sono presenti almeno tre membri

In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato anche con la procedura urgente e comunque entro i successivi tre giorni rispetto alla prima convocazione.

Il componente che non può partecipare deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto (posta elettronica) e prima della seduta, motivata giustificazione dell'assenza. Sarà cura del Dirigente Scolastico convocare, eventualmente, il membro supplente.

Lo studente sanzionato partecipa alla seduta dell'Organo di Garanzia, al quale è garantito il diritto di essere ascoltato.

Qualora la sanzione sia stata irrogata a seguito di comportamento scorretto nei confronti di un docente o di personale non docente, anche quest'ultimo è chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le dichiarazioni e le testimonianze sono verbalizzate.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata ed ha la facoltà di offrire allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e tenuto conto della disponibilità dei locali.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, nella quale non è ammessa l'astensione, il cui esito sarà citato nel verbale.

Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'espressione del voto è palese.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.

La deliberazione finale dell'Organo di Garanzia è trasmessa al Dirigente Scolastico (qualora non abbia partecipato alla seduta), che informerà il Consiglio di Classe.

La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione tramite pec o raccomandata a mano.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro dieci giorni, la sanzione si ritiene confermata.

## **Art. 8 – Impugnazioni**

L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

## **Art. 9 – Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

## **Art. 10 – Pubblicità degli Atti**

Il Presente regolamento è pubblicato all'Albo on line, alla Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali e sul sito istituzionale della scuola alla sezione *Le carte della scuola*.